



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 52/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 24 marzo 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Vista la richiesta di parere prot. n. 1901 dell'11 marzo 2015, proveniente dal Comune di **Banchette (TO)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali in data 12 marzo 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Massimo Valero;

Udito il relatore;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Banchette (TO), dopo aver richiamato il disposto dell'art.1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014, ha posto alla Sezione una serie di quesiti, di seguito riportati.

1. Posto che il comma 424 esclude la facoltà di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici in vigore presso altri enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 ter, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013, si chiede se il divieto di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti locali vale per tutto il biennio 2015/2016 oppure è limitato solo alla permanenza di personale soprannumerario della provincia di appartenenza.

2. Si chiede se il comune che abbia esperito un procedimento selettivo per l'assunzione, attraverso mobilità, possa assumere personale proveniente da enti diversi da quello inserito tra i soprannumerari della provincia sulla base di una graduatoria di merito.

3. Si chiede se l'ente locale sia svincolato dagli obblighi contenuti nella disposizione in esame, se nell'ambito del personale soprannumerario della provincia non siano presenti profili professionali adeguati alla copertura dei posti per i quali si ricerca la risorsa umana.

4. La capacità di assunzione a tempo indeterminato è soggetta ad una diversa disciplina a seconda che si attinga da graduatorie di concorso (in tal caso si configura una nuova assunzione) rispetto all'ipotesi di mobilità da altro ente. Nel primo caso la recente novella introdotta dall'art.3, comma 5, del d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, ha fissato come regola generale un contingente pari al 60% delle cessazioni dell'anno precedente, fatto salvo il 2014, dal quale è possibile operare il cumulo delle cessazioni per un arco temporale di tre anni. Viceversa le assunzioni attraverso mobilità da altri enti non sono soggette a tali contingenti, rimanendo quale unico limite il tetto della spesa del personale, anch'esso novellato dal dl. n.90/2014. Tanto premesso, si chiede a quale contingente fanno riferimento i primi due capoversi del comma 424, essendo accomunate nella medesima disposizioni fattispecie diverse.

5. Visto che il vincolo introdotto dal comma 424 fa riferimento al personale soprannumerario della Provincia, si chiede se il Comune debba far riferimento esclusivamente al personale della Provincia di appartenenza oppure al personale delle Province che il Dipartimento della Funzione pubblica provvederà ad indicare e, quindi, di altre Province.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla L. n. 131/2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai Comuni, dalle Province e dalle Aree metropolitane vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre, la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere è ammissibile.

Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito *"alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"*.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv. nella L. 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. deliberazione n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della

particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché essa, ponendo un quesito che riguarda in generale l'interpretazione ed applicazione di disposizioni finanziarie in materia di vincoli assunzionali e spesa di personale, attiene alla materia della contabilità pubblica.

Merito:

Le problematiche sopra esposte sono state già prese in esame dalla Sezione di Controllo per la Regione Lombardia (deliberazione n. 85/2015/QMIG del 24 febbraio 2015) che, in considerazione del fatto che le incertezze interpretative delle disposizioni scrutinate possono riproporsi in relazione all'attività amministrativa della generalità degli Enti sul territorio nazionale, potendo portare a conseguenze particolarmente pesanti nelle decisioni inerenti, in particolare, l'organizzazione e la spesa per il personale, ha ritenuto opportuna l'individuazione di una soluzione uniforme al fine di prevenire possibili contrasti interpretativi, sottoponendo all'esame del Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Pertanto, questa Sezione sospende l'esame del parere in oggetto, proveniente dal Comune di Banchette (TO), in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite dell'identica questione di massima già sollevata dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia con la deliberazione sopra richiamata.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti sospende l'esame della richiesta di parere proveniente dal Comune di Banchette (TO), in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite della questione sottoposta dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia con deliberazione n. 85/2015/QMIG, avente identico oggetto.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione comunale di Banchette (TO).

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 24 marzo 2015.

Il Relatore

F.to Dott. Massimo Valero

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il **25/03/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola